

STATUTO DELL’A.T.I.MA.NA.

TITOLO I

Art. 1) E’ costituita con sede legale ed operativa presso il domicilio del Presidente in carica “L’ASSOCIAZIONE TECNICA INTERNAZIONALE MASTINO NAPOLETANO” ed in sigla A.T.I.MA.NA., con lo scopo di svolgere a livello internazionale ogni più efficiente azione per tutelare, incrementare, promuovere e valorizzare la Razza Mastino Napoletano nel pieno ed assoluto rispetto dello Standard Italiano di Razza.

L’A.T.I.MA.NA. svolge la propria attività senza alcun fine di lucro e tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito.

Art. 2) Per il conseguimento dei fini di cui all’art. 1, l’A.T.I.MA.NA. si impegna a:

- a) attuare una sistematica opera di informazione per la divulgazione della razza;
- b) assistere, nei limiti delle proprie possibilità, i vari club Nazionali soci dell’A.T.I.MA.NA., in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo;
- c) approfondire tutte le tematiche relative alla razza sia sotto il profilo tecnico, che sanitario, istituendo anche dei “gruppi di lavoro” e relazionando attraverso conferenze, articoli, circolari ed altro;
- d) curare un interscambio di esperienze tra le varie realtà Nazionali, attraverso la fattiva collaborazione dei Club Nazionali, sia sotto l’aspetto cinotecnico, che di allevamento, sanitario e patologico;
- e) armonizzare e rendere il più possibile omogenei i criteri di giudizio per la razza Mastino Napoletano, dando ai Giudici tutte le indicazioni utili per interpretare in maniera corretta ed uniforme lo standard di razza;
- f) indire un campionato internazionale annuale A.T.I.MA.NA., fissandone modalità, giudici ed altro.

Le finalità di cui agli articoli 1 e 2, saranno svolte nel pieno rispetto delle normative esistenti nei vari Paesi e di quelle della Federazione Cinologica Internazionale - F.C.I. - a cui l’A.T.I.MA.NA. intenderà richiedere il riconoscimento.

I Club Nazionali e singoli sostenitori, di qualsivoglia nazionalità, aderenti all’A.T.I.MA.NA., si impegnano di portare a conoscenza dei rispettivi Kennels Clubs l’esistenza dell’A.T.I.MA.NA., gli scopi sociali, le iniziative e le attività tecniche e sportive, al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale, in ciò supportati dalla Presidenza della stessa A.T.I.MA.NA.

TITOLO II

SOCI

Art. 3) Possono essere soci dell’A.T.I.MA.NA. tutti i Club Nazionali di razza, ufficialmente riconosciuti dai rispettivi Kennel Club o singoli sostenitori che abbiano le stesse finalità dell’A.T.I.MA.NA.

Per quei paesi ove possano esistere più Club per la razza sarà ammesso il club che è stato costituito per primo. Nel caso in cui il club più anziano non voglia far parte dell’A.T.I.MA.NA potrà essere accettato altro Club o Associazione dello stesso Paese.

Art. 4) Per far parte in qualità di socio i Club Nazionali o i singoli sostenitori dovranno presentare domanda alla Presidenza A.T.I.MA.NA., sulle quali si pronuncerà insindacabilmente l’Assemblea Generale ATIMANA.

Nella domanda si dovrà fare specifica dichiarazione di accettare tutte le norme del presente Statuto, nonché gli impegni ad onorare puntualmente le quote associative e tutte le disposizioni emanate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio dell’A.T.I.MA.NA.

Art. 5) L'iscrizione a socio di un Club Nazionale e dei singoli sostenitori vale per l'anno in corso e sarà vincolante per quello successivo qualora non sia presentato per iscritto, alla Presidenza dell'A.T.I.MA.NA., formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre.

Art. 6) La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate a norma del precedente art. 5;
- b) per morosità che potrà essere proclamata dall'assemblea Generale, su proposta del Consiglio, per i Soci che non rispettino le norme del successivo articolo 7;
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, per mancato rispetto delle norme statutarie.

Tutte le delibere dell'Assemblea generale previste dai commi b) e c), del presente articolo sono inappellabili.

Art. 7) L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può accettare i nuovi soci, Club Nazionali o singoli sostenitori, fissando inoltre la quota annuale minima sia per i Club che per i singoli sostenitori.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Sono organi dell'A.T.I.MA.NA.

- a) L'assemblea Generale;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti;

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9) L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei Club Nazionali e dai soci sostenitori, in regola con le quote associative sino all'anno in corso, e dai componenti il Consiglio Direttivo.

Spetta a ciascun socio, Club, sostenitore e componenti il Consiglio Direttivo, un voto. In caso di assenza, gli aventi diritto, potranno delegare altro socio. E' ammessa una sola delega per persona.

Art. 10) L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, possibilmente in occasione dell'esposizione A.T.I.MA.NA. È convocata dal Consiglio che ne fissa anche l'ordine del giorno.

Può essere convocata anche su richiesta dei due terzi dei soci, Club o sostenitori. Può essere convocata, con le stesse modalità anche in via straordinaria.

Art. 11) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, o, qualora questi lo richieda, da altra persona scelta tra i rappresentanti di cui all'art. 9.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei rappresentanti; in seconda, trascorsa un'ora dalla prima, è valida con qualsivoglia numero. Per la parte straordinaria è sempre necessaria la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto.

In ogni caso l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti.

Art. 12) L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'A.T.I.MA.NA.;
- b) sulle elezioni del Consiglio;
- c) sui rendiconti annuali;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulle misure delle quote associative previste dall'art. 7;

- f) sull'accettazione di nuovi soci e sull'espulsione secondo quanto previsto dagli art. 6 e 7;
- g) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea generale nomina altresì 3 Revisori dei Conti effettivi.

CONSIGLIO

Art. 13) Il Consiglio ha il compito di dare attuazione agli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale.

Inoltre spetta al Consiglio:

- a) svolgere un ruolo eminentemente tecnico di indirizzo per i vari Club Nazionali;
- b) istituire gruppi di lavoro per affrontare specifiche problematiche di carattere tecnico, sanitario, di allevamento e di interscambio;
- c) organizzare in occasione dell'assemblea generale e del campionato A.T.I.MA.NA. dei convegni tecnici aperti a tutti gli interessati sulla base delle conclusioni dei gruppi di lavoro;
- d) indire annualmente un campionato A.T.I.MA.NA., designando la giuria, e delegando l'organizzazione ai diversi Clubs aderenti con criteri di rotazione;
- e) curare l'aggiornamento e l'interscambio dei giudici;
- f) dare un'informazione costante attraverso la pubblicazione di articoli. In tal senso i Club Nazionali si impegnano alla massima collaborazione fornendo dati, articoli di carattere generale ed ogni altra utile informazione;
- g) attuare una oculata gestione dell'associazione commisurando le attività sulla base delle concrete risorse disponibili;
- h) predisporre ed approvare il rendiconto annuale da sottoporre alla definitiva approvazione dell'assemblea generale;
- i) convocare l'Assemblea Generale, formulando l'ordine del giorno, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art. 14) Il Consiglio è composto da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale scelti tra i soci, Club o sostenitori.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Qualora durante il quadriennio venissero a mancare da uno a tre Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'assemblea generale nella sua prima riunione ordinaria.

I membri così eletti entreranno in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti in carica coloro che essi hanno sostituito. Se invece venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi alla convocazione dell'assemblea generale per l'elezione dell'intero Consiglio.

Art. 15) Il Consiglio, provvede, al suo interno, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e di un segretario Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Viene presieduto dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Le votazioni avvengono sempre in modo palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio, se si rendesse necessario, potrà assumere del personale. A questo verrà fissato, sulla base delle mansioni, la relativa remunerazione.

IL PRESIDENTE

Art. 16) Il Presidente, possibilmente cittadino italiano, ha la rappresentanza legale dell'A.T.I.MA.NA. sia nei confronti internazionali che con i vari Clubs Nazionali.

Vigila e cura che siano attuate le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio; provvede al rispetto ed all'osservanza delle norme del presente statuto.

Adotta, in caso di urgenza, ogni delibera che si rendesse necessaria, provvedendo poi alla sua ratifica da parte del Consiglio alla sua prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
La carica di Presidente dell'A.T.I.MA.NA. è incompatibile con quella di Presidente di Club Nazionale.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 17) Il Patrimonio dell'A.T.I.MA.NA. è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.T.I.MA.NA. sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci (Club o sostenitori);
- b) da eventuali contributi concessi da persone, enti, clubs e sponsor;
- c) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsivoglia titolo.

Art. 17 bis) I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare sulla legittimità delle spese e sull'andamento economico dell'A.T.I.MA.NA. Il rendiconto consuntivo annuale dovrà essere presentato ai Revisori che, dopo i dovuti controlli, lo sottoscriveranno, con ciò dichiarandone la legittimità. Successivamente il rendiconto consuntivo verrà approvato dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla definitiva approvazione dell'Assemblea Generale, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'Articolo 12

I Revisori restano in carica 4 anni. In caso di loro dimissioni l'Assemblea Generale provvederà alla loro sostituzione.

Art. 18) L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale, con l'approvazione del rendiconto, non si è assunta direttamente gli impegni relativi.

NORME DISCIPLINARI

Art. 19) Essendo l'A.T.I.MA.NA. un'associazione internazionale, eventuali liti, comportamenti scorretti o mancato rispetto delle norme statutarie, saranno denunciati al Club di appartenenza che, espletate le istruttorie del caso, provvederà ad assumere eventuali sanzioni secondo la propria normativa vigente.

Delle eventuali determinazioni i Club Nazionali dovranno darne immediata notizia all'A.T.I.MA.NA., che provvederà ad una opportuna informazione a tutti i Clubs associati, in quanto le sanzioni prese da un club saranno valide per tutti i clubs associati all'A.T.I.MA.NA.

VARIE

Art. 20) Tutte le cariche in seno all'A.T.I.MA.NA. vengono prestate a titolo gratuito.

Le spese di funzionamento della presidenza e segreteria faranno carico al bilancio dell'A.T.I.MA.NA.

Art. 21) Il presente statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato promotore, entrerà in vigore con effetto immediato.

Ogni successiva modifica potrà essere approvata solamente dall'Assemblea Generale nel corso di una convocazione straordinaria e con una maggioranza qualificata pari a due terzi dei rappresentati aventi diritto al voto.

Le modifiche statutarie possono essere presentate dal Consiglio o dai due terzi dei soci dell'A.T.I.MA.NA.

Art. 22) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi fondamentali e generali del diritto internazionale.

NORMA DI COMPORTAMENTO

I Club Nazionali e soci sostenitori, che aderiranno successivamente all'A.T.I.MA.NA., si impegnano ad accettare e rispettare l'accordo di Napoli del 3 aprile 1993. Unanimamente approvato e sottoscritto dai Presidenti o Rappresentanti dei Clubs promotori dell'A.T.I.MA.NA. di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Belgio ed Italia.